

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03693/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2026, proposto da

Marco Cassarà, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi

Padova, Università' degli Studi Palermo, Università' degli Studi Parma, Università' degli Studi Pavia, Università' degli Studi Perugia, Università' degli Studi Pisa, Università' degli Studi Roma La Sapienza, Università' degli Studi Roma Tor Vergata, Università' del Salento Lecce, Università' degli Studi di Salerno Fisciano, Università' degli Studi Sassari, Università' degli Studi Siena, Università' degli Studi Torino, Università' degli Studi Trento, Università' degli Studi Trieste, Università' degli Studi Udine, Università' degli Studi di Enna Kore, Università' degli Studi della Basilicata Potenza, Università' della Calabria, Università' degli Studi dell'Insubria Varese, Università' degli Studi Milano Bicocca, Università' degli Studi Molise, Università' degli Studi Napoli Parthenope, Università' del Piemonte Orientale, Università' Politecnica delle Marche Ancona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Università Campus Bio-Medico di Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Mario Natale, Chiara Pisano, con domicilio eletto presso lo studio Anna Romano in Roma, via Arenula, 29;

***nei confronti***

di Giada Rachele De Simone, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento:***

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di

- Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
  - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
  - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
  - dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
  - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
  - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al

loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;

- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA

- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono

lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;

- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito delle prove d'esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all'interno del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello;

- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello e del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo

degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

e per l'accertamento e la condanna *ex art.* 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi Bari, dell'Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, dell'Università degli Studi Brescia, dell'Università degli Studi Cagliari, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, dell'Università degli Studi Catania, dell'Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell'Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, dell'Università degli Studi Ferrara, dell'Università degli Studi Firenze, dell'Università degli Studi Foggia, dell'Università degli Studi Genova, dell'Università degli Studi L'Aquila, dell'Università degli Studi Messina, dell'Università degli Studi Milano, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell'Università degli Studi Napoli Federico II, dell'Università degli Studi Padova, dell'Università degli Studi Palermo, dell'Università degli Studi Parma, dell'Università degli Studi Pavia, dell'Università degli Studi Perugia, dell'Università degli Studi Pisa, dell'Università degli Studi Roma La Sapienza, dell'Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell'Università del Salento Lecce, dell'Università degli Studi di Salerno Fisciano, dell'Università degli Studi Sassari, dell'Università degli Studi Siena, dell'Università degli Studi Torino, dell'Università degli Studi Trento, dell'Università degli Studi Trieste, dell'Università degli Studi Udine, dell'Università degli Studi di Enna Kore, dell'Università degli Studi della Basilicata Potenza, dell'Università della Calabria, dell'Università degli Studi dell'Insubria Varese, dell'Università degli Studi Milano Bicocca, dell'Università degli Studi Molise, dell'Università degli Studi Napoli Parthenope, dell'Università

del Piemonte Orientale, dell'Università Politecnica delle Marche Ancona, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Rilevato, in particolare, che *“la valutazione del percorso accademico pregresso compiuto in altre facoltà è suscettibile di valutazione ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo, nell'ambito delle apposite procedure avviate dagli Atenei, risultando inconferente rispetto alle esigenze della selezione all'ingresso. Se gli studenti che vantano esami superati presso altre facoltà corrispondenti a quelli del semestre filtro potessero essere esonerati dalla selezione all'ingresso, l'intero sistema della programmazione degli accessi perderebbe ogni significato”* (cfr. l'ordinanza della Sezione n. 194/2026);

Richiamata, quanto agli ulteriori profili, l'ormai consolidata giurisprudenza cautelare di rigetto della Sezione (*ex multis*, cfr. ordinanze nn. 1935, 1971, 2281 del 2026), confermata dal Consiglio di Stato (cfr. ordinanza 1606/2026), alla quale integralmente si rinvia;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati in graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente*

*soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);*

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;



il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto

per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Ritenuto, infine, a fini di completezza del quadro istruttorio anche in vista della definizione del merito del ricorso e non essendo possibile nella presente sede di sommaria delibazione approfondire le censure relative al rispetto della trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta e alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione degli elaborati, dover disporre l'acquisizione di ulteriori atti, onerando fin d'ora il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Cineca e le Università intimare di depositare, per quanto di rispettiva competenza, documentati chiarimenti, con allegazione della pertinente documentazione, in merito (i) alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette; (ii) agli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; (iii) alle procedure di correzione delle prove; (iv) alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato; (v) ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni; (vi) ai verbali delle operazioni di correzione, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Ritenuto che le spese della presente debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo a favore del Ministero e dell'Università degli studi di Modena, che hanno svolto difese nel merito, nulla dovendo disporsi per le spese sostenute dal CINECA, non costituitosi e dovendosi disporre la compensazione rispetto a tutte le

altre parti che non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Terza):

- rigetta l'istanza cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- ordina gli incombenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase sostenute dal Ministero e dall'Università di Modena, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna, oltre accessori di legge. Nulla per le spese sostenute dal CINECA. Spese compensate tra tutte le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Savi**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**